



CITTA' DI VENOSA

Provincia di Potenza

Prot. n° ____;

Reg. Ord. n°63/2009;

**OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CONTRASTO ALL'ABUSO DI BEVANDE
ALCOLICHE DA PARTE DI MINORI DI 16 ANNI E DIVIETO DI
VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DURANTE LE
ORE NOTTURNE.**

IL SINDACO

Rilevato che negli ultimi tempi si registra nelle vie della città di Venosa, in particolare nelle ore notturne, l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, anche minori di sedici anni, che porta all'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, comportamenti violenti ed episodi di teppismo;

Considerate le numerose segnalazioni che provengono da parte della cittadinanza oltre che dalle Forze dell'Ordine, circa il verificarsi dei fenomeni suddetti, che vedono protagonisti spesso autori di giovanissima età;

Tenuto conto che l'abuso di sostanze alcoliche da parte di minori può comportare gravi danni alla loro salute, pregiudicandone lo sviluppo e che pertanto è doveroso assumere iniziative a tutela dei medesimi;

Considerato, altresì, che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è collegata anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati presenti nella città, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo così fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Atteso che nella nostra Città vi è la presenza di edifici storici e monumenti sottoposti alla tutela dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio della Basilicata;

Ritenuto necessario, per quanto fin qui premesso, adottare con urgenza misure specifiche dirette a contrastare l'abuso di alcol, soprattutto da parte dei minori, oltre che evitare le suddette situazioni di pericolo per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- art.689 c.p. che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni nei locali pubblici;
- art. 54 del D.Lgs n.267/2000, recante il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- art.87 del TULPS e l'art. 176 del relativo Regolamento di esecuzione che vietano la vendita di bevande alcoliche in forma ambulante di qualsiasi gradazione;
- art.1 della Legge 30/03/2001 che stabilisce la definizione di bevanda alcolica e superalcolica;
- decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

ORDINA

- 1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati, nella fascia oraria dalle ore 22,30 sino all'orario di chiusura delle attività;**
- 2. E' vietata la somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione da parte di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali su aree private e pubbliche, ai minori di anni 16;**
- 3. E' vietato altresì abbandonare in luogo pubblico o aperto al pubblico contenitori di bevande di qualsiasi genere;**
- 4. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque violi la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.**

n.267/2000 e s.m.i.;

- 5. È inoltre prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art.13 della L.689/1981 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art.20, comma 3, della medesima legge;**
- 6. I trasgressori sono tenuti altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo;**
- 7. Attesa l'esigenza di sperimentarne l'efficacia, la presente ordinanza avrà validità sino al 31.01.2010;**
- 8. La presente ordinanza viene inviata, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Potenza ed al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, nonché, per la relativa esecuzione, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale;**
- 9. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet dell'Ente; se ne dà diffusione, inoltre, a mezzo di pubblico manifesto.**

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. di Basilicata entro 60 gg. dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla medesima pubblicazione.

Venosa, lì 12 agosto 2009

IL SINDACO

Avv. Bruno Tamburriello